

contrabbando di confine e nel contrabbando del dazio di consumo. Ma io fo riflettere alla Commissione che il contrabbando del dazio di confine, oggi che le tariffe sono tanto diminuite, non è a supporre che possa produrre effetti così straordinari e di tanto superiori a quelli del contrabbando del dazio di consumo, da giustificare la grande disuguaglianza delle pene.

A me pare che il contrabbando esistente pel dazio di consumo sopra larghissima scala possa produrre effetti non meno disastrosi di quelli del contrabbando esercitato pel dazio di confine. Io parlo della città di Napoli, la quale come tutte le altre grandi città d'Italia ha sofferto e soffre un danno gravissimo dal contrabbando, e questo danno poi ricade anche sullo Stato.

Dai registri del comune alcun tempo fà risultava che nello spazio di un mese si erano introdotti nella città di Napoli soli 63 chilogrammi di una certa specie di formaggio. Ora tutti sanno che di quella merce se ne consuma in Napoli di più in un sol giorno. L'onorevole Rattazzi dice che le associazioni che si vogliono più specialmente colpire non sogliono farsi pei dazi di consumo. Io posso assicurare all'onorevole Rattazzi che in moltissime città d'Italia esistono numerose associazioni per fare questo contrabbando.

CAMERINI. Domando la parola.

CORTESE. E di queste associazioni si ebbe una prova evidente allorchè si dovette eseguire la legge Pica; poichè in quell'occasione l'assenza di diversi condannati a domicilio coatto come camorristi, o per altre simili qualificazioni, fece diminuire grandemente il contrabbando, e quindi si ebbe il primo filo per scoprire queste associazioni.

Io capirei il progetto della Commissione se quello che ha detto l'onorevole Rattazzi fosse stato consacrato nel progetto di legge, cioè se vi fosse una specie di gradazione fra il contrabbando de' dazi di confine e quello de' dazi di consumo. Ma qui si tratta di pena e non pena, dappoichè l'onorevole Rattazzi sa che le pene inflitte in virtù dei regolamenti municipali non sono altro che multe, mentre in questa legge si dà la pena del carcere da due anni fino a cinque. Insomma, la pena del carcere non si dà in nessun caso a quelli che fanno il contrabbando in danno dei comuni. Sia pure che vogliate pei dazi di consumo stabilire una pena minore; ma una pena stabilite. Voi non avreste nemmeno bisogno di dichiararlo, perchè nei vostri articoli avete posto che il magistrato abbia latitudine amplissima nell'applicare le pene; laonde se egli giudicherà dei contrabbandi fatti per dazi di consumo, naturalmente applicherà il *minimum* della pena, per altri contrabbandi applicherà il *maximum*.

Voi avete inoltre stabilito un articolo ch'io approvo interamente, cioè che il *maximum* della pena sia dato quando il contrabbando è fatto col concorso degl'impiegati dello Stato.

Ora, se gl'impiegati del comune sono quasi impie-

gati dello Stato, perchè nell'interesse dello Stato si percepiscono questi dazi di consumo, se il contrabbando è fatto mercè la corruzione d'un impiegato del comune, voi vorrete lasciare così impunito quest'impiegato.

Io credo che questo non sarebbe conforme nè alla giustizia, nè alla pubblica moralità. Ed aggiungete che per il dazio di consumo il contrabbando ordinariamente si fa per questa via, perchè essendo più difficile di eludere la vigilanza di coloro che sono preposti a sorvegliare il passaggio delle merci, si cerca di corromperli, e, disgraziatamente non di rado, ci si riesce.

Essendovi adunque una latitudine larghissima, come ho testè accennato, conferita ai magistrati nell'applicare le pene, cosicchè si potrebbe colpire col *minimum*, quando sia contrabbando di dazio di consumo, e col *maximum* quando sia contrabbando di confine, io credo che benissimo si potrebbe accettare i miei emendamenti, i quali servono anche a tutelare i comuni.

Che cosa facciam noi da qualche anno? Noi discendiamo; quando si tratta di oneri, li diamo ai comuni, quando si tratta di benefizi li ritorniamo allo Stato. Dunque i comuni debbono esigere per conto dello Stato i dazi di consumo e nondimeno si debbono veder negate quelle cautele e quelle difese che lo Stato ha reputato necessarie per la diretta percezione de'suoi dazi di confine. Io credo che sia cosa molto ingiusta dire ai comuni danneggiati da immensi contrabbandi: se li sorprendete, tutt'al più prenderete una multa, ma pene non ce ne sono per coloro che fanno il danno vostro ed il danno dello Stato.

Del resto io ho creduto bene di presentare queste mie considerazioni; la Camera farà quello che crederà migliore nella sua giustizia.

DE FALCO, ministro di grazia e giustizia. Io credo che tutte le ragioni dell'emendamento proposto dall'onorevole Cortese, col quale vorrebbe estendere le pene stabilite pel contrabbando di confine e dei generi di privativa a quello dei dazi di consumo sia dello Stato che dei comuni, derivino da un equivoco.

Egli parte per avventura dal supposto che il contrabbando del dazio di consumo non sia soggetto a pene, e sostiene che se si vogliono stabilire ed aggravare le penalità per il contrabbando di confine e dei generi di privativa, altrettanto debba farsi anche pei dazi di consumo.

Ma ricorderà certamente l'onorevole Cortese che pel contrabbando del dazio di consumo vi è pure una pena, la quale consiste nella multa, ed egli sa che le multe si convertono in carcere in caso di non pagamento; ed è appunto per questo motivo che, sorta questione se siffatta multa dovesse essere applicata dal giudice civile o dal giudice penale, prevalse il partito di ritenere il relativo giudizio di competenza del giudice penale.

Ma, soggiungeva l'onorevole Cortese: tale pena è